

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 1999, n. 3083.

Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati: «Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio». Individuazione degli indicatori per l'ammissione e finanziamento dei programmi. Integrazione alla delibera di Giunta regionale n. 7954/98 Pag. 14

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1999, n. 3328.

Comune di Ventotene (Latina). Sostituzione commissario *ad acta* per la definizione del piano regolatore generale Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1999, n. 3330.

Comune di Allumiere (Roma). Variante all'art. 13 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale zona A. Delibera di consiglio comunale n. 73 del 12 settembre 1995. Approvazione Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1999, n. 3435.

Prime indicazioni attuative della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 1999, n. 3821.

Reg. (CEE) n. 3302/90 del 15 novembre 1990. Modalità attuative del trasferimento dei diritti di reimpianto di superfici viticole destinate alla produzione di vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 1999, n. 4081.

Determinazione dei criteri e modalità per la erogazione dei contributi economici concessi in occasione di manifestazioni, celebrazioni, iniziative, mostre, convegni e seminari imputati sui capitoli di spesa attribuiti al Dipartimento affari strategici istituzionali della Presidenza Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 1999, n. 710.

Delega all'assessore regionale all'urbanistica e casa delle determinazioni di cui alla legge 3 giugno 1940, n. 1357.

Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 1999, n. 810.

Comune di Velletri (Roma). Varianti alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale art. 14, comma 8 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. (Delibere consiliari del 22 maggio 1998, numeri 54, 55, 56, 57, 58, 59) Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 1999, n. 967.

Approvazione ed adozione del protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Lazio, il comune di Roma e l'ENEL per il risanamento dell'elettrodotto in località Pisana in data 20 maggio 1999 Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° luglio 1999, n. 970.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Serena con sede in Tarquinia (Viterbo) (F. 24 bis) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 1999, n. 986.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali della cooperativa sociale Aurora con sede in Rocca di Papa (Roma) (F. 45) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 1999, n. 987.

Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996, n. 18. Associazione lega per l'ambiente Lazio. Cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 1999, n. 988.

Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Spes Contra Spem con sede in Roma (F. 369) Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 1999, n. 1042.

Approvazione ed adozione ex art. 27 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 1998, per la realizzazione del progetto «Programma di riqualificazione urbana Borghesiana», nel comune di Roma, in variante allo strumento urbanistico comunale Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 luglio 1999, n. 1043.

Approvazione ed adozione ex art. 27 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma stipulato in data 28 dicembre 1998, per la realizzazione del progetto «Programma di riqualificazione urbana Ostia Ponente», nel comune di Roma, in variante allo strumento urbanistico comunale Pag. 31

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICC	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HEEMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - FEDERICO -

DELIBERAZIONE N° 3435

OGGETTO: Prime indicazioni attuative della legge 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni.



Deliberazione di Giunta Regionale avente per oggetto: "PRIME INDICAZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI."

La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

Vista la legge 11 febbraio 1994 n.109 denominata "Legge quadro in materia di lavori pubblici";

Viste le successive modifiche ed integrazioni alla predetta legge quadro ed, in particolare, la legge 18.11.1998 n.415;

Considerato che, ai sensi dell'art.3 della legge quadro, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare, dovrà adottare apposito regolamento che completando l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici verrà pubblicato in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale contestualmente alla ripubblicazione della legge e alle modifiche che verranno apportate fino alla sua entrata in vigore;

Considerato che, in attesa dell'emanazione del regolamento sopra citato e al fine di uniformare il comportamento delle diverse stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale è indispensabile fornire alcune indicazioni attuative;

Preso atto che l'ufficio Normative tecniche dell'Assessorato Opere e Reti dei Servizi e Mobilità ha predisposto una circolare denominata "PRIME INDICAZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI" in relazione ai seguenti argomenti:

- applicazione della legge ai lavori realizzati da soggetti privati con il contributo pubblico;
- responsabile del procedimento;
- polizza del progettista e validazione dei progetti;
- nomina dei collaudatori;

Vista la legge 13.5.97 n. 127

all'unanimità

DELIBERA

- 1) è approvata la Circolare denominata "PRIME INDICAZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI", predisposta dall'ufficio normative tecniche dell'Assessorato alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità, relativa ai seguenti argomenti:
 - applicazione della legge ai lavori realizzati da soggetti privati con il contributo pubblico;
 - responsabile del procedimento;
 - polizza del progettista e validazione dei progetti;
 - nomina dei collaudatori;
- 1) gli Assessorati Regionali dovranno provvedere ad assicurare la puntuale applicazione della Circolare per tutti i lavori realizzati con fondi regionali;
- 2) Tutti i beneficiari, pubblici e privati, di finanziamenti regionali sono tenuti ad applicare la Circolare nella realizzazione dei lavori.
- 3) La presente deliberazione unitamente all'allegata Circolare, che è parte integrante del provvedimento, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- 4) La pubblicazione avrà valore di notifica e avvenuta conoscenza per gli uffici regionali e tutti gli enti locali e i soggetti interessati;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.n. 127/97.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

REGIONE LAZIO ASSESSORATO OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'

PRIME INDICAZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PREMESSE

Con la promulgazione della legge n.415 del 18.11.1998 si è avviato a conclusione il complesso iter procedurale che, a partire dalla legge 109/94, ha portato ad una revisione delle normative nazionali in materia di lavori pubblici.

Resta ancora da approvare l'apposito regolamento che sarà pubblicato contestualmente alla ripubblicazione della legge coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla legge e dalle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

I principi ispiratori della legge sono riassunti in qualità, efficienza ed efficacia, specificando che l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità, uniformarsi a criteri di efficacia ed efficienza, attivarsi mediante procedure improntate alla tempestività, trasparenza e correttezza nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

Nell'ambito di tali principi si inserisce l'istituzione, prevista dall'art.4, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che per l'espletamento dei propri compiti si dovrà avvalere dell'Osservatorio dei lavori pubblici articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali.

Proprio in relazione a tali nuovi compiti che la Regione dovrà assolvere e in attesa che si completi la previsione normativa, la Regione Lazio ha avviato, per l'anno 1998, la sperimentazione di un osservatorio regionale degli appalti limitato ai soli lavori pubblici.

Questa esperienza ha portato ad analizzare i bandi e gli esiti di gara pubblicati dalle stazioni appaltanti affidatarie di lavori da realizzare sul territorio regionale e da tale esame sono state estrapolate le informazioni necessarie alla costituzione di una banca dati sugli appalti di lavori.

Le elaborazioni dei dati hanno evidenziato un comportamento poco omogeneo delle stazioni appaltanti sia per le informazioni e i riferimenti normativi contenuti nei bandi che per le modalità di pubblicazione degli stessi.

In molti casi si è riscontrata un'inerzia dei soggetti affidatari ad adeguarsi alle novità introdotte dalla nuova Legge quadro sui lavori pubblici.

A tal proposito, appare prioritario per la Regione attivarsi al fine di svolgere, nell'ambito del proprio territorio, un ruolo di coordinamento e di supporto all'azione degli enti locali.

Per implementare la fase conoscitiva l'Amministrazione Regionale è già intervenuta con la deliberazione di Giunta n. 2016 del 12 aprile 1999 avente ad oggetto " Rapporto sugli appalti di lavori pubblici nella Regione Lazio per l'anno 1998, prosecuzione ed implementazione per l'anno 1999" con la quale ha approvato una scheda informativa che dovrà essere compilata e inviata periodicamente all'ufficio Normative Tecniche da tutte le stazioni appaltanti operanti nel territorio regionale con le informazioni relative alla situazione dei lavori appaltati.

Per quanto riguarda l'applicazione della Legge quadro, al fine di consentire agli operatori interessati di svolgere il normale prosieguo delle attività di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche anche nelle more dell'approvazione del regolamento di attuazione della predetta legge, la Regione Lazio ritiene opportuno emanare apposite Circolari che forniscano indicazioni attuative.

Con la presente Circolare la Giunta Regionale intende fornire le prime indicazioni attuative inerenti le modalità di interpretazione e di applicazioni della legge quadro in ordine ai seguenti argomenti:

- applicazione della legge ai lavori realizzati da soggetti privati con il contributo pubblico;
- responsabile del procedimento;
- polizza del progettista e validazione dei progetti;
- nomina dei cofinanziatori.

APPLICAZIONE DELLE NORME

Circolare attuativa della legge 109 /1994 e successive modificazioni che nel seguito della circolare assume la denominazione di Legge.

1. Applicazione della Legge ai lavori realizzati da soggetti privati con il contributo pubblico.



Le disposizioni della Legge, escluso gli articoli 7, 14, 19 commi 2 e 2 bis, 27, 32, 33, si applicano, ai sensi dell'articolo 2 comma 3, anche ai lavori realizzati da soggetti privati con il contributo pubblico (articolo 2 comma 2c). Si allega in appendice l'allegato A del decreto legislativo 406/91 e si chiarisce che:

- 1.1. Gli importi specificati nella Legge vanno considerati al netto di IVA
- 1.2. Gli ambiti di applicazione della norma sono rappresentati dall'importo dei lavori superiore a 1 milione di ECU; dal contributo pubblico, diretto e specifico, superiore al 50% dell'importo dei lavori; dalla categoria dei lavori rientrante nell'elenco riportato nell'allegato A del decreto legislativo 406/91 e in quello riportato nell'articolo 2 comma 2c della Legge
- 1.3. Il contributo pubblico deve conteggiarsi cumulativamente nel caso di enti finanziatori diversi (unione europea, stato, regione, enti locali o loro consorzi).
- 1.4. Nel caso di contributo in conto interessi esso deve essere attualizzato.
- 1.5. Gli enti finanziatori dovranno vigilare sul rispetto di tali norme sia prima della concessione del contributo ad ogni soggetto privato, specificando nel provvedimento di concessione del contributo l'obbligo, ove previsto, del rispetto della Legge pena la revoca del finanziamento, sia dopo l'ultimazione dei lavori e prima dell'erogazione del saldo, verificando che in corso d'opera non siano inuate le condizioni di applicazione e siano state rispettate, ove applicabili, le disposizioni della Legge.

2. Responsabile del procedimento

Le amministrazioni aggiudicatrici, per ogni singolo intervento previsto dal programma triennale e o dall'elenco annuale dei lavori pubblici dovranno nominare un responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge. Il responsabile del procedimento dovrà seguire ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento, esecuzione. Al riguardo si chiarisce che:

- 2.1. Il responsabile del procedimento dovrà essere un tecnico, dipendente dell'amministrazione aggiudicatrice, in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione. Nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle comunità montane le competenze del responsabile del procedimento possono essere attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
- 2.2. I soggetti non tenuti all'applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla Legge.
- 2.3. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice o, nel caso di inadeguatezza dell'organico, avvalendosi della collaborazione degli affidatari del servizio di supporto.

3. Polizza del progettista e validazione dei progetti

I progettisti, ai sensi dell'articolo 30 comma 5 della Legge, devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Inoltre prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori le stazioni appaltanti, ai sensi dell'articolo 30 comma 6 della Legge, devono verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16 commi 1 e 2 della Legge, e la loro conformità alla normativa vigente. Al riguardo si chiarisce che:

- 3.1. Le amministrazioni aggiudicatrici non devono pagare la parcella professionale ai progettisti che non presentano la polizza di garanzia, prestata nei limiti e per i massimali indicati dalla Legge.
- 3.2. Le verifiche e la validazione del progetto sono demandate al responsabile del procedimento che può provvedervi direttamente con il supporto tecnico degli uffici dell'amministrazione aggiudicatrice, oppure avvalendosi del supporto degli organismi di controllo di cui all'articolo 30 comma 6 della Legge.
- 3.3. Le risultanze delle verifiche, eseguite in contraddittorio con i progettisti, vanno riportate in verbali sottoscritti da tutti i partecipanti.
- 3.4. La verifica del progetto preliminare è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel documento preliminare alla progettazione, e tende all'obiettivo di ottimizzare la soluzione progettuale prescelta.
- 3.5. La validazione del progetto definitivo ed esecutivo verifica la conformità del progetto medesimo alla normativa vigente e al documento preliminare alla progettazione. La validazione riguarda tra l'altro:



- 3.5.a. La corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione del documento per l'assunzione delle rispettive responsabilità.
- 3.5.b. La completezza della documentazione relativa agli avvenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento.
- 3.5.c. L'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali.
- 3.5.d. La completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico economici.
- 3.5.e. L'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati.
- 3.5.f. L'esistenza dei computi metrici estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari.
- 3.5.g. La rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione.
- 3.5.h. L'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ove prescritta.
- 3.5.i. L'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto.
- 3.5.j. L'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto.
- 3.5.k. Il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni di legalità.

4. Nomina dei collaudatori

Ai sensi dell'articolo 28 della Legge il collaudatore o la commissione di collaudo è nominata dall'amministrazione aggiudicatrice. In merito ai lavori finanziati, in misura superiore al 50%, con il contributo regionale si chiarisce che:

- 4.1. Nel caso di lavori eseguiti direttamente dalla Regione Lazio il collaudatore o la commissione di collaudo è nominata dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 4.2. Nel caso di lavori eseguiti da Province, Comuni, Comunità Montana o loro consorzi di norma il collaudatore o la commissione di collaudo è nominato dall'amministrazione aggiudicatrice nel rispetto della Legge, salvo casi di particolare importanza o complessità, per i quali la Regione Lazio può riservarsi, motivatamente, di designare un componente della commissione di collaudo. Il collaudatore deve essere nominato dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente nell'ambito del proprio personale dipendente; nel caso che ciò non fosse possibile il collaudatore o la commissione di collaudo è nominata dall'amministrazione aggiudicatrice su designazione della Regione.
- 4.3. Nel caso di lavori eseguiti da soggetti diversi da quelli specificati nel precedente punto 4.2 il collaudatore o la commissione di collaudo è nominato dall'amministrazione aggiudicatrice su designazione della Regione Lazio.
- 4.4. Nei provvedimenti di concessione del contributo regionale deve essere fatto esplicito riferimento all'obbligo di ottemperare a quanto indicato nella presente circolare pena la non erogazione del contributo.
- 4.5. Le designazioni e le nomine effettuate dalla Regione Lazio devono rispettare i principi di trasparenza, professionalità e rotazione degli incarichi secondo quanto indicato dalle leggi regionali 88/80 e 27/96



M
1/18

ALLEGATO A
ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea

Classe	Gruppo	Sottogruppi e voci	Denominazione
50	502		EDILIZIA E GENIO CIVILE
			Genio civile, costruzione di strade, ponti, ferrovie ecc.
		502.1.	Imprese generali di genio civile
		502.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
		502.3	Costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi)
		502.4	Costruzione di opere d'arte fluviali e marittime (canali, ponti chiuse, argini, ecc.)
		502.5	Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
		502.6	Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, erogazione, evacuazione delle acque usate, depurazione)
		502.7	Imprese specializzate in altre attività di genio civile